



PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 146

avente ad oggetto: **Revisione Fondo Risorse decentrate personale non dirigente periodo dal 2010 al 2020, con ricostruzione degli importi dall'applicazione della disciplina di cui all'art. 15 CCNL Regioni e Autonomia Locali 1/4/1999**

Il giorno 6 del mese di agosto 2021 alle ore 12:00 il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 13/09/2018, nelle persone, del Dott. Giancarlo D'Avanzo e del Dott. Andrea Cetraro, assente il Dott. Leonardo Carolini, si è riunito in audio conferenza in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge, per provvedere all'esame della relazione di cui in oggetto;

Vista la relazione del Responsabile dei Servizi Generali in data 30/7/2021, con la quale il Comune di Collesalveti ha chiesto la certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti relativa alla Revisione Fondo Risorse decentrate personale non dirigente periodo dal 2010 al 2020, con ricostruzione degli importi dall'applicazione della disciplina di cui all'art. 15 CCNL Regioni e Autonomia Locali 1/4/1999 a decorrere dall'anno 1999;

Visti tutti gli allegati e i prospetti di calcolo:

- Utilizzo 2010-2020
- Costituzione Fondi dal 2010 al 20
- PO 2009- PO dal 2010
- Segretario dal 2010
- Differenziali ccnl art 67 vari anni, RIA, Mod RGS limite
- Monte Salari vari anni
- CCNL 1.4.99 art 15 vari comma
- Fondi 1999-2003
- Dipendenti al 1999

Visti altresì gli istituti contrattuali richiamati nella relazione;

Visto l'art. 40bis – co. 1 – del D. Lgs. n. 165/2001 che prevede che il Collegio dei Revisori effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

Visto l'art. 40 – co.3/quinquies del D. Lgs. n. 165/2001 che prevede che le Pubbliche Amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale o che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;

VERIFICATO

che da quanto evidenziato nella relazione le maggiori criticità emerse dai documenti riguardante il fondo, sono:

- l'operazione effettuata in merito al salario accessorio delle posizioni organizzative ed è quella che sicuramente incide maggiormente sulla verifica, in sede di risorse effettivamente utilizzate, circa lo sfondamento realizzato, determinato dall'aver utilizzato maggiori risorse rispetto a quelle effettivamente disponibili. Nei fogli di costituzione dei fondi (COSTITUZIONE_2010_2017, COST_2018, COST_2019, COST_2020) abbiamo riportato anche l'ammontare della costituzione del fondo per ogni singola annualità considerata, come effettuata dall'ente, al fine di evidenziare la differenza tra la corretta costituzione del fondo e quella invece operata dall'ente;
- avere consolidato nell'importo unico consolidato anno 2003 le risorse di cui all'art. 15, comma 2, del CCNL Regioni Autonomie Locali dell'01/04/1999

Considerato anche che tutte le manovre correttive poste in essere sono state effettuate nel rispetto dei vincoli di contenimento del salario accessorio operanti, dall'anno 2010.

ATTESTANO

che dalla documentazione trasmessa si evidenzia che successivamente alla ricostruzione della costituzione dei fondi 2010-2020 è stato verificato l'effettivo speso con l'ammontare corretto della composizione del fondo e sono stati determinati gli sfondamenti che sono riepilogati nel documento "utilizzo 2010-2020" con la corretta costituzione del fondo.

CERTIFICANO

l'effettivo ammontare dello sfondamento del Fondo Risorse decentrate personale non dirigente periodo dal 2010 al 2020, con ricostruzione degli importi dall'applicazione della disciplina di cui all'art. 15 CCNL Regioni e Autonomia Locali 1/4/1999 a decorrere dall'anno 1999 come riportato nel documento "utilizzo 2010-2020".

IL COLLEGIO VISTO

che l'art. 40 del d.lgs. 165/2001 è chiaro nell'affermare che, SEMPRE, cioè, senza limiti temporali, l'errore del **superamento del vincolo finanziario è da recuperare sul fondo degli anni successivi.**

che nel caso di superamento del vincolo finanziario, ovvero quando il fondo costituito è maggiore di quanto avrebbe dovuto essere (e quindi si sono liquidate risorse in più), non può fare altro che recuperare le somme erogate in più.

che in termini di prescrizione della responsabilità amministrativa/contabile occorre fare riferimento alla Legge n. 20/1994. Art. 1 "**Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta**".

che, in materia di recupero del superamento del vincolo finanziario, l'art. 4 del citato D.L. n. 16/2014, al comma 1 e al comma 2, ha previsto modalità specifiche applicabili a regioni ed enti locali. Le disposizioni non si distinguono particolarmente da quelle elencate all'art. 40 del D. Lgs. n. 165/2001, **ma il comma 2 prevede la possibilità di utilizzare a compensazione degli «errori» i risparmi derivanti da eventuali piani da razionalizzazione.**

In tale ambito il citato comma 1 afferma che gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per gli enti locali e le Regioni che hanno rispettato il patto di stabilità viene dettata una possibilità aggiuntiva: utilizzare per ridurre le somme da recuperare i proventi derivanti dai piani di contenimento della spesa previsti dall'art. 16, del D.L. n. 98/2011.

Considerato inoltre che è stato chiarito dal documento della Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 che le somme da destinare al recupero delle risorse illegittimamente erogate possano arrivare al totale dei risparmi conseguiti dall'ente.

Che con la Legge di stabilità del 2016 è stato inoltre previsto, al comma 228, che le Regioni e gli Enti Locali possano destinare al recupero delle somme illegittimamente inserite nei fondi per la contrattazione decentrata i risparmi derivanti dal mancato utilizzo delle risorse che il legislatore consente di destinare alle assunzioni a tempo indeterminato di personale.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

affinché l'ente possa provvedere al risarcimento del danno a partire dall'anno 2016 ovvero per come previsto dall'art. 1 della L. 20/1994 e che in alternativa al recupero sul fondo degli anni successivi, possa prevedere in tutto od in parte, la possibilità di utilizzare a compensazione degli «errori» i risparmi derivanti da eventuali piani da razionalizzazione per quanto previsto dal D.L. n. 16/2014 o dal mancato utilizzo delle risorse che il legislatore consente di destinare alle assunzioni a tempo indeterminato di personale;

Null'altro rilevando, il collegio, previa lettura e approvazione per la sottoscrizione digitale del presente verbale redatto ai sensi dell'art. 237, co. 2 del D. Lgs 267/2000, dichiara tolta la seduta alle ore 13:05.

Il Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Giancarlo D'Avanzo
Dott Leonardo Carolini
Dott Andrea Cetraro